

# La trasformazione politica del monarca europeo nel XIX secolo\*

*Martin Kirsch*

Tra le strutture di potere dello Stato nel XIX secolo la relazione tra monarca, governo e parlamento ricopre una posizione centrale. Nei paesi d'Europa la comparazione di questo rapporto, strutturato per lo più in maniera dualistica, mostra in modo preponderante dei tratti comuni europei e non delle differenze nazionali, così che per questo ambito della costituzione non si può parlare né di un *deutscher Sonderweg*, né di una *exception française*, o di una *anomalia italiana*. Il tipo europeo di costituzione del "costituzionalismo monarchico" s'impone nella maggior parte degli Stati costituzionali. Ciò si può spiegare tra l'altro con la funzionalizzazione del monarca durante il dinamico sviluppo costituzionale nel lungo XIX secolo, tra il 1789 e il 1918-22.

Per spiegare questa tesi si deve in primo luogo mostrare brevemente cosa s'intende con "costituzionalismo monarchico" e con "monarca", e quali forme fenomeniche si possono riconoscere all'interno del tipo di costituzione. La seconda parte del saggio sarà quindi dedicata soprattutto alla funzionalizzazione del monarca rispetto al ruolo di fatto nel sistema costituzionale (e a questo riguardo vale la pena gettare rapidamente uno sguardo su come il monarca costituzionale viene classificato all'interno della teoria contemporanea dello Stato). Nella terza parte, in conclusione, si getterà un rapido sguardo sulla legittimità del monarca nel costituzionalismo.

## *Il costituzionalismo monarchico come tipo di costituzione*

Affinché la comparazione sia possibile, è necessario rendere subito evidenti i criteri di giudizio utilizzati. Di conseguenza all'ini-

\* Traduzione di Maurizio Ricciardi.

zio devono essere presentate alcune definizioni.

Cosa si intenderà con “monarchia” in seguito? L’usuale contenuto concettuale del termine, cioè il mero dominio dinastico di un re, deve essere qui allargato attraverso un accorgimento, in modo che, nel senso del suo significato originario greco, esso descriva in generale il dominio di un singolo. Questo allargamento è tanto più significativo, in quanto, in particolare nella Francia del XIX secolo, accanto a re e imperatori anche consoli repubblicani e presidenti esercitarono un dominio limitato dalla costituzione vigente e, sebbene per le fasi repubblicane non si possa parlare di una monarchia nel senso di un dominio basato sul principio dinastico, tuttavia queste fasi non mostrano nemmeno alcun tipico sistema presidenziale. Poiché, tuttavia, in Francia tra il 1789 e il 1877, diversamente da quanto accadde in Inghilterra, non s’impose un costituzionalismo parlamentare, bensì, al di fuori di alcune eccezioni di breve periodo, un sovrano singolo assunse un ruolo importante nel sistema costituzionale, tanto in una monarchia quanto in una repubblica, per lo sviluppo costituzionale francese si può avanzare la tesi che anche qui lo sviluppo del nascente Stato costituzionale avvenne per lo più nella forma di un costituzionalismo monarchico (inteso nel senso più ampio del termine).

Questo criterio di indagine per stabilire se siamo di fronte a una monarchia – intesa dunque come dominio di un singolo – serve in primo luogo a rinvenire le strutture costituzionali monarchiche nei sistemi repubblicani e a delimitare con ciò la repubblica alle strutture costituite collegialmente, come quelle che si possono trovare nella costituzione del 1795 in Francia, ma anche in Svizzera durante l’intero XIX secolo, oppure nelle costituzioni dei Paesi Bassi del 1798 e del 1801 (le quali in questo modo proseguivano la tradizione repubblicana veteroeuropea, assicurando dal punto di vista del diritto costituzionale principalmente su basi federali un controllo reciproco tra i membri dell’esecutivo). Il contrassegno “monarchia” serve in secondo luogo a marcare la differenza con il sistema presidenziale realizzato per esempio in Francia dalla costituzione del 1848. In contrasto con la repubblica presidenziale la monarchia in senso ampio si contraddistingue per la mancanza di una possibilità di scelta nell’ascesa al governo (per es. il colpo di Stato), così come per la non sostituibilità del sovrano (nessuna durata temporalmente limitata dell’ufficio), senza che il monarca tuttavia possa far valere in ogni caso una pretesa dinastica all’ufficio.

Contro una simile estensione del concetto di monarchia si può sostenere che nel XIX secolo il tradizionale modello veteroeuropeo di legittimità basato sul principio ereditario rimase di importanza fondamentale per la realtà costituzionale, al punto da dover essere

posto come unica caratteristica costitutivamente decisiva per la comprensione concettuale di un dominio monarchico. Dietro a questa obiezione di contenuto si nasconde un problema metodologico. In che misura le diverse forme “vecchie” e “nuove” di monarchia si assomigliano nella realtà storica del XIX secolo, al punto da far apparire sensato sussumerle in un concetto analitico comune? Che a mio parere sia sensato lavorare con un ampio concetto di questo tipo, sarà mostrato dall’indagine successiva.

Due altri concetti analitici chiave, fondamentali per la valutazione non solo del monarca ma anche del sistema costituzionale del XIX e del XX secolo, sono costituzionalismo e parlamentarismo. Deve essere perciò brevemente illustrato cosa si intende in questo contesto con quei termini. L’ampio concetto di costituzionalismo preso qui a fondamento designa la limitazione del potere del dominatore politico nello Stato attraverso il diritto costituzionale (scritto). Si collega perciò all’uso linguistico inglese, francese o anche italiano e va quindi oltre la ristretta versione linguistica invalsa nella ricerca storico-costituzionale tedesca, la quale nella stragrande maggioranza dei casi designa come costituzionalismo solo la monarchia costituzionale del XIX secolo. Sviluppando ulteriormente le considerazioni di Karl Löwenstein sulla forma di governo, nel costituzionalismo del XIX secolo si possono distinguere una variante monarchica, una parlamentare (per es. in Gran Bretagna dal 1835/41), una presidenziale (per es. in Francia nel 1848) e una direttoriale (Francia 1795, Svizzera 1848). In riferimento alla costituzione e alla sua trasposizione all’interno del tipo monarchico di costituzionalismo si possono distinguere tre forme fenomeniche dello Stato costituzionale: 1) con preminenza del potere politico del monarca (Francia 1814, Prussia 1850), 2) con dominanza fattuale del parlamento (Francia 1791 e 1830, Belgio 1831, Piemonte dal 1852) e 3) con impronta bonapartista (Francia 1799, 1852).

È in generale sensato voler ricondurre congiuntamente queste tre forme fenomeniche al concetto di costituzionalismo? Un’obiezione di questo tipo può essere sollevata in relazione al dominio di Napoleone I e di Napoleone III, dal momento che, tanto nella storiografia francese quanto in quella tedesca, entrambi quei regimi sono spesso definiti come dittature o quanto meno come “regimi autocratici”. Il criterio decisivo contro la classificazione del bonapartismo come dittatura o autocrazia, sarebbe la delimitazione fattuale nell’esercizio del potere di Napoleone Bonaparte e di suo nipote con l’aiuto di una costituzione. Ora, non è certo in discussione che entrambi i Bonaparte concessero una carta costituzionale rispettivamente nel 1799 e nel 1852, ma la costituzione limitava

effettivamente il dominio di Napoleone I e di Napoleone III?

Se gettiamo uno sguardo alle strutture normative delle carte costituzionali del 1799 e del 1852, vediamo che esse regolano il procedimento legislativo in modo che l'iniziativa di legge sia esclusivamente nelle mani del monarca in collaborazione con il consiglio di Stato; tuttavia tutte le leggi e il bilancio avevano bisogno dell'approvazione del parlamento. A questo riguardo per la promulgazione di una legge – proprio come accadeva nelle altre due forme fenomeniche del costituzionalismo monarchico – era necessario l'esercizio comunitario del potere legislativo da parte di parlamento e governo in modo dualistico.

Tutto questo valeva anche per la realtà costituzionale? Non si deve trascurare che i due Bonaparte cercarono in ogni modo di disinnescare il carattere esplosivo del lavoro parlamentare di legislazione, riducendo il processo legislativo, in sé politicamente sensibilissimo, per così dire, a una procedura tecnica di tipo istituzionale conforme all'ufficio. Ciò riuscì tuttavia solo in parte; infatti, sebbene il dibattito parlamentare non fosse più il grande *forum* del confronto politico, i deputati non rinunciarono al loro potere di codeterminazione. L'influsso della camera si allargò al contrario alle anticamere della preparazione ufficiale della legge nel quadro del lavoro delle commissioni e delle audizioni. A tale riguardo l'influsso, tutt'altro che irrilevante, del parlamento sulla determinazione del contenuto delle leggi non può essere sottovalutato nemmeno nella realtà costituzionale: solo che questa codeterminazione non si poteva misurare con un eventuale fallimento dell'iniziativa legislativa del governo, infatti a causa di questa "procedura preliminare" le proposte del governo fallivano più di rado. Senza la collaborazione del parlamento non poteva essere realizzata alcuna legge, in quanto anche il consolato di Napoleone Bonaparte e il Secondo Impero erano una monarchia costituzionale. In senso limitativo deve essere certamente sottolineato per il dominio di Napoleone Bonaparte che ciò può essere detto senza restrizioni solo per il periodo dal 1799 al 1804, fino al 1810 subentrò una fase di transizione, nella quale i diritti del parlamento vennero in parte rispettati, ma in parte si agì anche contro di esso con l'aiuto del Senato, mentre negli ultimi quattro anni, cioè fino al 1814, Napoleone I esercitò senza dubbio un dominio autocratico.

In seguito si parlerà perciò di costituzionalismo monarchico nella misura in cui vi sia ancora un dualismo giuridico e di politica di potenza tra il monarca e il parlamento quanto meno nell'ambito del legislativo e dell'esecutivo. Nel parlamentarismo – inteso qui come forma parlamentare del costituzionalismo – solo la volontà maggioritaria della rappresentanza popolare decide invece sui vizi

e sulle virtù di esecutivo e legislativo, senza che il monarca disponga più di una maggiore influenza politica. Uno sguardo comprensivo di gran parte delle costituzioni del XIX secolo mostra che il costituzionalismo monarchico è stato il tipo di costituzione dominante del XIX secolo e non solo, come pensa invece Guy Antonetti, quello del periodo fino al 1848. La costituzione della monarchia costituzionale offrì una risposta alle questioni emerse in diversi paesi d'Europa come quella delle difficoltà finanziarie dello Stato assolutistico, dell'indipendenza nazionale, della strutturazione di un'entità statale nuova o allargata a nuovi ambiti, oppure dell'inclusione della popolazione nel processo di formazione della volontà politica.

#### *La funzionalizzazione del monarca*

Questa scoperta di un tipo di costituzione dominante deve essere ulteriormente spiegata a fronte del paradosso francese di un costituzionalismo monarchico (nel complesso 13 testi costituzionali) che si conserva per quasi 90 anni pur trasformandosi in continuazione: vale la pena spiegare a questo proposito la contemporaneità di due fenomeni all'apparenza contraddittori, infatti, sebbene le singole forme fenomeniche della monarchia costituzionale fallirono in modo relativamente rapido, venne mantenuto il sistema della variante monarchica del costituzionalismo.

Prendiamo brevemente in rassegna i motivi addotti in letteratura per il frequente fallimento dei singoli regimi costituzionali e cerchiamo di collocarli allo stesso tempo nel contesto europeo. Pierre Rosanvallon vede il motivo fondamentale dell'impossibilità di una monarchia costituzionale durevole (1791, 1814, 1830) nella netta divisione del pensiero politico in un campo della rivoluzione (repubblicana) e in uno della controrivoluzione (monarchica), che impediva il pensiero del *juste milieu* necessario per una monarchia costituzionale costruita in modo dualistico. La sua tesi che questa sarebbe una *singularité française* non è però sostenibile sul piano della comparazione europea. Basta far riferimento in questo contesto alle continue oscillazioni della storia costituzionale spagnola dal 1808-12. Dopo il congresso di Vienna, infatti, e negli anni Venti il paese oscillò tra costituzione liberale e reazione assolutistica, a partire dallo *Estatuto real* del 1834 si susseguirono carte costituzionali liberali e conservatrici, e solo dopo l'esperimento di una repubblica all'inizio degli anni Settanta questa parte della penisola iberica approdò ad acque più tranquille. Dopo il 1848 simili inquietudini contraddistinguono anche la storia costituzionale austriaca con le sue carte costituzionali concesse e ritirate, con le sospensioni *ad interim* e con l'uso intensivo dello stato

d'assedio. I molteplici fallimenti della monarchia costituzionale non furono dunque in nessun caso un "caso particolare francese".

Accanto alla profonda divisione della nazione francese descritta da Rosanvallon, Maurice Agulhon rimanda alla scarsa volontà di tre monarchi di governare effettivamente come monarchi costituzionali (Luigi XVI, Carlo X, Napoleone I). Dei tre re "volonterosi", alla fine della sua vita Luigi XVIII non aveva più energia sufficiente per fondare uno stabile *juste milieu*, Luigi Filippo con Guizot, ma anche Napoleone III avrebbero favorito la parte conservatrice invece del centro politico. Quanto meno per Napoleone III questo giudizio è molto dubbio, poiché egli introdusse una liberalizzazione dell'impero che, nel 1870, condusse a una nuova costituzione. Anche a questo riguardo i re francesi non erano tuttavia soli. Infatti, nel 1814 e nel 1823 anche Ferdinando VII di Spagna rifiutò di agire come sovrano costituzionale, mentre Federico Guglielmo IV fu pronto ad accettare un simile ruolo per la Prussia, ma in nessun caso per l'intera Germania della Paulskirche. Vi furono tuttavia altri importanti motivi per la trasformazione costituzionale (non solo) in Francia: per esempio la scarsa disponibilità alla riforma per un allargamento del diritto di voto, che nel 1830 e nel 1848 assieme a una situazione di crisi socioeconomica condusse al mutamento rivoluzionario di regime, oppure anche le sconfitte belliche del 1814/15 e del 1870.

Quali furono dunque i motivi per la persistenza del costituzionalismo monarchico al di là dei molti cambiamenti di regime? In questo contesto ci interessa cosa aiutò a sopravvivere la struttura monarchica in Francia ma anche negli altri Stati europei.

Un argomento fondamentale a favore della monarchia era in sé il rimando alla pretesa tradizionale di dominio, dunque il mantenimento della monarchia nel 1789 e nel 1830, la restaurazione di una dinastia vecchia ovvero nuova (1814, 1852), oppure il desiderio di una restaurazione (1871). Già prima della rivoluzione francese, tuttavia, l'incipiente secolarizzazione e la crescente burocratizzazione avevano a poco a poco trasformato il re nominato in base alla sacralità e alla discendenza in un organo semplice ma potente dello Stato. Tuttavia, con l'introduzione di una costituzione scritta si giunse a una supplementare astrazione giuridica del monarca in quanto organo costituzionale. Questa "funzionalizzazione" della monarchia sulla base della sua giuridicizzazione rese possibile in Francia, ma anche negli altri Stati europei, l'adattamento dello Stato costituzionale di impronta monarchica alle coalizioni di forze e ai rapporti politici e sociali in costante trasformazione a causa delle rivoluzioni e degli sviluppi socioeconomici. In questo contesto, con lo sguardo rivolto alla configurazione della politica

estera, Johannes Paulmann ha parlato di un «alleggerimento simbolico dei monarchi» causato dalla costituzionalizzazione e dalla burocratizzazione, poiché, a differenza di quanto avveniva nella prima età moderna, non era più la dinastia da sola a tenere assieme la compagine statale. All'interno di uno spazio d'azione più limitato egli poteva perciò adattarsi in maniera più flessibile.

Sulla base di questa nuova capacità di adattamento il monarca divenne per così dire "necessario" per determinate funzioni politiche e sociali. Queste funzioni del monarca nello Stato costituzionale del XIX secolo potevano essere di molteplice natura, anche se si possono individuare tre grossolane differenze: la funzione di integrazione nazionale, il ruolo di "mediatore" politico e il compito di "bastione" (che talvolta agiva in modo disintegrante). Nella maggior parte dei casi, erano compiti che spettavano al re sulla base di una pretesa tradizionale.

Nello Stato (nazionale) egli assunse una funzione integrativa, mediando tra i gruppi sociali politicamente e religiosamente divisi e restando, per così dire, sopra i "partiti" (Napoleone I, Luigi XVIII). Nell'epoca degli Stati nazionali il capo supremo dello Stato monarchico incarnò perciò spesso l'unità nazionale e l'indipendenza (Napoleone I e Napoleone III, i re belgi e italiani, l'imperatore tedesco, l'imperatore austriaco in quanto appiglio "multinazionale"). Questo compito simbolico non era in sé niente di nuovo, bensì poteva vantare la lunga tradizione della rappresentazione del "buon sovrano" senza che per questo, come ha giustamente sottolineato per la Francia Jens Ivo Engels, debba essere immediatamente scomodato il concetto di sacralità. Allo stesso tempo esso era sufficientemente flessibile da potersi collegare con nuovi orientamenti di valore come l'idea nazionale. Questo mutamento di contenuto della forza simbolica del monarca si può leggere per esempio nelle feste e negli omaggi ai quali i re prendevano parte, ma anche nello sviluppo degli incontri tra monarchi nel XIX secolo, come di recente ha messo efficacemente in rilievo Johannes Paulmann.

Che il monarca fosse pronto ad accettare una funzione di mediazione all'interno delle strutture di potere del sistema politico dello Stato costituzionale improntate dal diritto costituzionale dipendeva da una parte dalla sua comprensione di sé e dall'altra dalle condizioni complessive all'interno delle quali si dava la carta costituzionale. La comparazione europea evidenzia che il monarca ha sempre rifiutato o boicottato una tale funzione se aveva regnato precedentemente in forma assoluta e inoltre se doveva essere inserito in una costituzione che indeboliva chiaramente la posizione della corona: ciò vale per Luigi XVI nel 1791-92 di fronte alla co-

stituzione francese del 1791, per Ferdinando VII nel 1814 e nel 1823 in Spagna sotto le condizioni della costituzione di Cadice del 1812 improntata in misura decisiva dalla costituzione francese del 1791, per Ferdinando I nel 1820-21 nel regno delle due Sicilie, quando dovette accettare la costituzione spagnola appena citata, o anche per Federico Guglielmo IV, il quale rifiutò a priori la corona di imperatore tedesco in base alle norme della costituzione della Paulskirche (anche il caso norvegese del 1814 con la costituzione giurata rimasta a lungo in vigore conferma questa regola in quanto eccezione, infatti l'allora generale francese Bernadotte, reggente dal 1810 e dal 1818 anche re svedese col nome di Carlo XIV Giovanni non fu proprio per questo un "assolutista di nascita" ed era inoltre rappresentato in Norvegia da un luogotenente). Il ruolo di mediatore nel sistema costituzionale toccò piuttosto al monarca, come nel caso delle due sopraccitate forme fenomeniche del costituzionalismo monarchico, se il ruolo dominante spettava già al parlamento. Questa possibilità si apriva sempre quando nella quotidiana impresa parlamentare i gruppi parlamentari organizzati non agivano ancora come partiti consolidati, così che sussisteva un bisogno di mediazione. Il monarca costituzionale utilizzò tuttavia l'opportunità di conciliazione per aumentare la propria influenza personale; egli non si ritirò nel ruolo "neutrale" che aveva pensato per lui Benjamin Constant, bensì utilizzò la discordia tra i membri della camera per una politica autonoma (Luigi Filippo in Francia, Leopoldo I in Belgio, Vittorio Emanuele II nel Piemonte-Italia). Questo potere di organizzazione poté essere esercitato presiedendo le sedute del consiglio dei ministri, ma anche grazie alla nomina o alla revoca del governo (esso aveva bisogno della "doppia fiducia" di parlamento e monarca) e in maniera decisiva attraverso la politica militare ed estera, sulla quale si dovrà tornare con più precisione. Il ruolo del monarca in tali sistemi costituzionali è stato ben descritto da Guizot:

«Le trône n'est pas un fauteuil vide. Une personne intelligente et libre [...] siège dans ce fauteuil. Le devoir de cette personne royale [...] c'est de ne gouverner que d'accord avec les autres grands pouvoirs publics[...]. Quelque limitées que soient les attributions de la royauté, quelque complète que soit la responsabilité de ses ministres, ils auront toujours à discuter et à traiter avec la personne royale pour lui faire accepter leurs idées et leurs résolutions, comme ils ont à discuter et à traiter avec les chambres pour y obtenir la majorité».

Nel XIX secolo la politica estera rimase ampiamente un dominio della politica monarchica, indipendentemente da quale forma fenomenica di costituzionalismo monarchico prendiamo in considerazione. Corrispondentemente forte poté essere l'interazione con la posizione del monarca all'interno della costituzione, e ciò

valse in positivo e in negativo in particolare per la guerra. A questo riguardo si devono distinguere le influenze esercitate in politica da uno o più Stati sulla costituzione di un altro Stato dagli effetti in politica interna delle vittorie o dalle sconfitte diplomatiche o militari.

Gli interventi di un monarca straniero potevano ignorare quasi completamente la sovranità di uno Stato, come per esempio nel caso della concessione della costituzione da parte di Napoleone I in Italia, Spagna, Olanda, Vestfalia o Polonia tra i 1802 e il 1808; essi comprendevano interventi militari da parte di grandi potenze europee con lo scopo di cancellare una costituzione, come in Spagna e a Napoli all'inizio degli anni Venti, o in Ungheria nel 1849, oppure si limitavano alla pressione diplomatica, come nel caso del Baden nel 1831, nel quale la Confederazione tedesca ottenne che venisse ritirata la legge liberale sulla stampa e limitò sensibilmente in questo modo la pretesa di potenza della camera liberale; anche gli sforzi della diplomazia austriaca in occasione della questione costituzionale tedesca nel 1848-49 appartengono a questo capitolo; da pensare sarebbero infine gli interventi degli ambasciatori delle grandi potenze europee alla corte ottomana, quando nel 1876 venne introdotta per la prima volta una costituzione.

Se osserviamo gli effetti sulla politica interna, la posizione di supremo comandante militare occupata dal monarca conduceva spesso a un rafforzamento o a un indebolimento della sua collocazione nel sistema costituzionale di equilibrio. Le sconfitte belliche indebolirono i re piemontesi nel 1848/49 e permisero un rafforzamento durevole del parlamento. Alla scarsa fortuna militare in Italia nel 1859 fece seguito in Austria la riforma costituzionale del 1860-61, alla sconfitta nella guerra con la Prussia nel 1866 la soppressione della sospensione della costituzione e l'accomodamento austro-ungarico del 1867. La sconfitta della Danimarca nel 1864 pose fine agli esperimenti con le "costituzioni dello Stato nel suo complesso" e portò alla revisione del 1866; il crollo militare dei due Bonaparte rispettivamente nel 1814/15 e nel 1870 portò direttamente la Francia a un cambio di regime. La sconfitta nella guerra con il Giappone, nel 1904, accelerò la situazione di crisi nell'impero zarista e a seguito della rivoluzione venne decretata la prima costituzione in Russia. La prima guerra mondiale, infine, assolse una funzione corrispondente in Germania e in Austria. Le vittorie al contrario promossero la legittimità dei vincitori anche all'interno e rafforzarono di conseguenza la loro posizione di potenza: ciò accadde inizialmente in Francia per Napoleone Bonaparte, in Italia nel 1859-60 a favore del Parlamento, in Prussia nel 1864 e nel 1866, al contrario, decisamente a favore del re e del

suo cancelliere Bismarck, il quale riuscì in questo modo a uscire dal vicolo cieco in politica interna e a conservare la posizione di predominio del monarca.

Infine, il monarca poteva talvolta anche produrre un effetto di disintegrazione nel sistema costituzionale se assumeva la funzione di baluardo contro ulteriori pretese sociali e politiche di codeterminazione. Questa attitudine difensiva colpì tuttavia nel corso del XIX secolo diversi gruppi sociali. Con le crescenti pretese di partecipazione e gli allargamenti del diritto elettorale, infatti, sempre nuovi gruppi sociali entrarono nell'arena politica, anche se essi temporaneamente vennero di nuovo esclusi da questi diritti. In questo senso, all'interno del costituzionalismo monarchico nell'Europa del XIX secolo non sembra esserci uno specifico antagonismo sociale – quale borghesia contro nobiltà – nel quale il monarca fosse coinvolto. A questo proposito si deve far riferimento ad alcuni esempi.

Se guardiamo alla Francia, sotto Luigi XVI si può riconoscere una chiara linea di conflitto tra gli avversari della rivoluzione prevalentemente provenienti dalla nobiltà e dal clero e lo schieramento dei fautori dello Stato costituzionale composto da differenti gruppi sociali (per quanto le alleanze sociali mutarono sicuramente ancora una volta dalla fuga di Varennes nel 1791 e fino agli eventi dell'estate del 1792). Anche sotto Carlo X la linea sociale del fronte tra nobiltà e grande borghesia è ancora relativamente chiara a causa dell'alto censo elettorale, per cui il blocco politico riformista cozzò contro il limite della struttura costituzionale, infatti, così come nel 1792 anche nel 1830 non sembrò più possibile alcun compromesso tra le due potenze costituzionali del legislativo e dell'esecutivo. Già nella rivoluzione di luglio si mostrò che il monarca non tornava utile solo agli interessi della nobiltà; il mantenimento della monarchia sotto Luigi Filippo servì a difendere in maniera decisiva possibili pretese della borghesia repubblicana socialmente sfavorita e dei lavoratori contro i ricchi proprietari. Tutti e tre gli esempi francesi mostrano che la funzione di baluardo del monarca agì poi sempre disintegrando il sistema costituzionale, se il blocco politico si coniugava con una crisi socioeconomica che, come nel 1830 o più tardi nel 1848, condusse a una rivoluzione, oppure, come nel 1792, contribuì a produrre un'ulteriore accelerazione. Ciò poteva condurre a una caduta del re come nei tre casi francesi, oppure portare con sé un mutamento costituzionale all'interno della vigente monarchia costituzionale come nel 1848 nei Paesi Bassi o in Lussemburgo. Le rivoluzioni potevano naturalmente anche condurre a un cambiamento del sistema politico, mantenendo il re in carica, come nel 1789 in Francia, oppure nel

1848 con l'introduzione per la prima volta di sistemi costituzionali in Stati fino ad allora retti assolutisticamente (Napoli, Piemonte, Prussia, Danimarca, Austria), per cui il monarca con la giuridicizzazione delle condizioni dell'agire politico veniva sottoposto a un profondo mutamento di funzione, che egli era più pronto ad accettare se la costituzione gli riconosceva ancora ampie competenze (in questo caso non era tuttavia decisivo quanto avesse partecipato il monarca all'elaborazione della costituzione, infatti a partire dal modo dell'elaborazione – concessione oppure deliberazione da parte di un'assemblea nazionale – nella rivoluzione del 1848 non si può dedurre alcuna regola generale rispetto alla persistenza o al fallimento delle nuove costituzioni).

Nelle situazioni di crisi politica mancava quella coda aggiuntiva di conflitti sociali tipica delle rivoluzioni del 1789, del 1830 e del 1848 e, allo stesso tempo, il monarca si mostrava capace di imporsi, al punto che persino ulteriori richieste del parlamento non potevano produrre un mutamento di sistema. Nel conflitto costituzionale (1862-1866) il monarca prussiano servì così ai nobili grandi proprietari terrieri per difendere la loro posizione sociale contro le pretese della borghesia liberale; il re danese si alleò con i grandi proprietari fondiari conservatori (1884-94) sfidando una coalizione liberale formata da borghesi e contadini. Persino ampie pretese del parlamento come in Danimarca, dove la maggioranza liberale della Camera esigeva che il governo dovesse essere formato secondo i rapporti di maggioranza nel *Folketing* (richiamandosi all'art. 48 della costituzione danese, il quale in sé prevedeva tuttavia solamente che la legge finanziaria fosse prima presentata al *Folketing*) non riuscirono a imporre alcun mutamento di sistema. Alla fine del conflitto costituzionale danese e prussiano il monarca e il parlamento si trovarono infatti in una situazione di stallo; diversamente da quanto avvenne in Francia nel 1830, in entrambi i paesi il baluardo aveva resistito. Contro un debole (perché si trovava in Svezia) re in Norvegia (1874-84) o addirittura contro un "re sostituto", come Mac Mahon nel 1877 in Francia, in una crisi costituzionale si poteva imporre una parlamentarizzazione e di conseguenza era più facile attuare un fondamentale mutamento di funzione del monarca. Nel caso francese fallì proprio il tentativo di rigettare le pretese di partecipazione al potere delle *nouvelles couches sociales*. Nelle strutture costituzionali con un monarca con poteri più pieni, come in Prussia o in Danimarca, la conclusione del conflitto costituzionale con una conferma dello *status quo* dei rapporti di forza tra monarca e parlamento non rappresenta in alcun modo una decisione di lungo periodo sulla futura parlamentarizzazione; infatti, senza voler in alcun modo sopravvalutare il ruolo delle per-

sonalità nella storia, il mutamento di senso del monarca – come quello del re danese nel 1901 – poteva condurre sulla base della sua posizione nella compagine costituzionale dualistica a una dinamicizzazione del sistema di equilibrio.

Nella storia costituzionale europea del XIX secolo si trovano naturalmente anche casi in cui il monarca non si considerava un baluardo, bensì era pronto a cedere in parte il potere al parlamento. Se il monarca si mostrava aperto alle riforme, o quanto meno pronto a non contrapporsi con un governo di lotta alla volontà riformatrice del parlamento, allora quest'ultimo poteva contare su una decisiva crescita di potere all'interno del costituzionalismo monarchico: attraverso il successo elettorale delle forze riformistiche parlamentari (come nel 1869 in Francia sotto Napoleone III, o il partito liberale *Venstre* in Danimarca nel 1901), oppure attraverso la formazione di un governo retto dalla maggioranza parlamentare (Cavour in base al "connubio" nel 1852, divisione del parlamento belga in liberali e cattolici, fine dell'Unione nel 1846, i liberali in Baden nel 1860-65 sotto Lamey-Roggenbach), senza che il monarca dal suo ruolo di mediazione finisse in un ruolo meramente rappresentativo. Il monarca, perciò, non perdeva ancora il ruolo di (co)determinazione politica, così tipico della sua funzione politica all'interno del costituzionalismo monarchico nella maggior parte dei paesi europei del XIX secolo.

Queste trasformazioni del monarca nella compagine costituzionale in direzione di una concezione funzionale della monarchia non sono dimostrabili solo a partire dalla realtà costituzionale, bensì sono riscontrabili anche nella teoria contemporanea dello Stato.

Una siffatta comprensione della monarchia si mostra per esempio nelle discussioni dell'assemblea costituzionale francese sull'inviolabilità del re. Nel suo discorso del luglio del 1791 Duport sostenne tra le altre cose che la monarchia a differenza della repubblica corrispondeva meglio ai costumi e alle tradizioni della Francia, rivolgendo la sua attenzione soprattutto all'argomento secondo il quale all'interno del sistema costituzionale era necessario il monarca quale contrappeso, significativo e indipendente, alla forte assemblea legislativa; senza un adeguato ostacolo alle competenze del legislativo, infatti, ci sarebbe stato il pericolo di un dispotismo del parlamento. L'inviolabilità necessaria per l'indipendenza doveva valere dal punto di vista temporale solo fino a quando il monarca era in carica; nel caso egli avesse abdicato, sarebbe stato allora, in quanto *simple citoyen*, sottoposto alle norme giuridiche generali come tutti i suoi concittadini. Barnave, al contrario, vedeva il compito principale del monarca nell'assicurare uno stabile governo

che poteva garantire solo con l'aiuto della sua inviolabilità: una giustificazione del potere politico del re sulla base della sua sacralità e perciò di una pretesa tradizionale di legittimità non avveniva comunque né da parte dell'uno né da parte dell'altro.

Questa legittimazione del re proseguì anche nel periodo successivo, quando per esempio Benjamin Constant con la sua idea del *pouvoir neutre et abstrait* sviluppò una teoria della monarchia che si concentrava sulla funzione "neutrale" di mediatore del re al di sopra dei partiti. Simili fondazioni del dominio monarchico si possono riscontrare anche in Cesare Balbo o in Lorenz von Stein. Quest'ultimo sviluppò riflessioni di quel tipo, ascrivendo al monarca la funzione di rappresentante dell'autonoma idea di Stato che stava al di sopra della società, sebbene nella realtà storica della monarchia di luglio – così prosegue la sua analisi – egli avesse potuto anche assumere il compito di baluardo contro ampie pretese politiche e sociali degli strati sociali inferiori a favore dell'élite dominante.

Già al congresso di Vienna le grandi potenze riunite con l'annuncio principio della "legittimità" non si erano tanto rifatte alla fondazione storico-dinastica e perciò tradizionale del dominio, bensì avevano principalmente fatto valere il vigente diritto internazionale con una comprensione del tutto razionalistica del potere. Di fronte a una guerra con la Francia che infuriava in modo quasi permanente da oltre 20 anni, infatti, doveva essere raggiunta la pace e di conseguenza la stabilità interna ed esterna degli Stati. Legittimi dovevano essere dunque solo quei monarchi che fornivano anche fattualmente una prestazione commisurabile a questi criteri razionali. Non stupisce quindi che il congresso di Vienna sanziona a posteriori anche molte delle trasformazioni dell'epoca napoleonica dirette contro il principio dinastico (per esempio la soppressione dei poteri intermedi negli Stati della confederazione renana), per «ritrasformare la metà di "Bonaparte" nel tutto dei "Borboni"», per usare la pregnante formula di Volker Sellin. A essere in primo piano non era la pretesa dinastica, bensì la legittimità di diritto internazionale degli Stati; dopo il 1815 la sovranità risiedeva nei singoli Stati e i principi si trasformarono in meri organi esecutivi di questo potere fondato razionalmente. Solo in seguito sorse l'ideologia della legittimità che celava gli autentici rapporti di forza del 1815, la quale rese credibile di fronte alla sfera pubblica dei paesi europei i risultati del congresso di Vienna come realizzazione del principio dinastico.

*Funzionalizzazione e legittimità del monarca costituzionale*

Questa scoperta pone la questione della legittimità in generale su cui si basava la monarchia costituzionale del XIX secolo. Si basava principalmente sulla forma tradizionale del principio dinastico? Se si prendono le mosse, come facciamo noi, dai tre tipi di dominio di Max Weber, si vede che nel corso del XIX secolo la legittimazione tradizionale del monarca, tra le altre cose a causa della sempre più forte giuridicizzazione delle condizioni dell'agire politico, arretrava sempre più a favore di una fondazione razionale, anche se talvolta influivano elementi carismatici, quando cioè la speranza in una guida di successo per superare le crisi e il desiderio di grandezza nazionale rendevano possibile l'ascesa di un singolo il cui carattere monarchico veniva legittimato in maniera "democraticamente" più forte attraverso plebisciti (Napoleone I, Napoleone III, Alessandro Cuza nel 1864 in Romania). La monarchia costituzionale del XIX secolo era dunque contrassegnata da una commistione di principi di legittimità. Il dominio di un re non era accettato come dato da Dio, bensì anche giudicato in maniera crescente in base al successo con cui egli adempiva alla sua funzione nello Stato e nella nazione.

In conclusione si devono ancora suggerire le conseguenze che ebbe il rapporto di scambio tra democratizzazione e parlamentarizzazione, così come la funzionalizzazione, per la legittimità del monarca e di conseguenza anche per il suo spazio d'agire politico nel costituzionalismo. La pretesa di legittimità della democratizzazione virulenta dalla rivoluzione del 1789 e chiaramente rafforzata dal 1848 era divenuta così forte attorno al 1900 che il diritto censitario di voto per il parlamento venne dissolto in maniera crescente e anche gli ultimi elementi cetuali, come l'influsso di una camera alta non eletta, vennero respinti: ciò valse in un certo modo anche per il monarca che non poteva più seriamente richiamarsi al principio dinastico per la sua pretesa alla co-determinazione politica. Allo stesso tempo, tuttavia, sulla base della parlamentarizzazione che investiva sempre più gli Stati, diminuì il potere di strutturazione del monarca. Come conseguenza di queste due tendenze nacque un ulteriore mutamento di funzione del monarca che lo derubò però del suo potere politico: egli venne confinato nel sistema parlamentare a un ruolo meramente rappresentativo oppure venne sostituito da un presidente democraticamente eletto dalla popolazione nel suo complesso o dal parlamento e di conseguenza venne relegato completamente nella vita privata (sebbene anche qui a causa dell'interesse del pubblico egli giocasse una funzione non indifferente nella formazione dell'identità). Allo stesso tempo non può essere trascurato che la funzionalizzazione della monar-

chia qui descritta nel quadro dello Stato costituzionale del XIX secolo apriva anche la possibilità per la negazione del costituzionalismo. La riduzione condizionata razionalmente della monarchia a un “dominio individuale” inteso funzionalmente senza le limitazioni tradizionali, se non veniva riconosciuto il nuovo principio democratico di controllo per il parlamento o il sovrano, liberava la strada alla dittatura, la quale inoltre sapeva collegarsi al potere della legittimazione carismatica del dominio. Il costituzionalismo monarchico del XIX secolo non rese dunque solo possibile il passaggio allo Stato costituzionale democratico-parlamentare, bensì ugualmente ai regimi autoritari del XX secolo. Alla fine dell’epoca il sovrano monarchico si trasformò dunque in Europa in un re politicamente depotenziato, in un presidente o in un dittatore.

